

ATTO DD 948/A11000/2022**DEL 22/12/2022****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte (CIG 3060701A5B - CUP J19I11000050002). Approvazione spesa incarico professionale per prolungamento durata contrattuale. Impegni di spesa per complessivi € 683.883,20 o.p.f.c. sul Cap. 203973 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022-2023).

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 577 del 25.7.2011 del Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, avente ad oggetto l'indizione di procedura di gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento del servizio (CIG 3060701A5B – CUP J19I11000050002) di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed ulteriori prestazioni inerenti, nonché attività di assistenza specialistica alla Direzione Lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, veniva disposto che all'affidamento del servizio si procedesse mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, 55, 91 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., del D.P.R. n. 207/2010, art. 28 DIR. 2004/18/CE secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 D.lgs 163/2006 e 53, comma 1, lett. a) DIR 2004/18/CE secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 175 dell'8.3.2012, a cura del Settore regionale Attività Negoziale e Contrattuale, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, veniva disposto di procedere all'aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed ulteriori prestazioni inerenti, nonché attività di assistenza specialistica alla direzione lavori, al raggruppamento temporaneo Ing. Giuseppe G. AMARO (capogruppo mandatario), HILSON MORAN S.p.A. e ARUP ITALIA s.r.l. (mandanti), corrente in Torino, C.so Marconi n. 20 (part. *omissis* - ATI PALAZZO-ATI SICUREZZA PALAZZO), per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 20%, di € 3.348.222,80, di cui € 2.964.222,80 per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ed € 384.000,00 per prestazioni di assistenza specialistica alla D.L., oltre IVA (CIG: 3060701A5B – CUP J19I11000050002);
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 895 del 31.10.2012, del Settore regionale Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri, Usi Civici DB0710, veniva disposto di prendere atto dell'avvenuta variazione della denominazione sociale di una delle società mandanti e precisamente Hilson Moran S.p.A. in DEERNS ITALIA S.p.A., procedendo nel contempo ad approvare lo schema dell'atto contrattuale;
- con successivo contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 - registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 il 23.11.2012 al n. 15830 serie 3 - stipulato con l'A.T.I. Ing. Giuseppe G. AMARO (Capogruppo Mandatario), DEERNS Italia S.p.A. e ARUP Italia s.r.l. (mandanti), veniva formalizzato il conferimento dei servizi di cui sopra per un importo, al netto del ribasso d'asta, di € 2.964.222,80, oneri fiscali e previdenziali

esclusi, quale compenso relativo alle prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte (prestazione principale) e di € 384.000,00 o.f.p.e. per le prestazioni relative all'assistenza alla direzione lavori (prestazione secondaria) e così per un importo complessivo di € 3.348.222,80 o.f.p.e., fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'affidamento di servizi analoghi per prestazioni "secondarie", in virtù di quanto previsto nel bando di gara mediante procedura aperta e come precisato altresì all'art. 5.11 del suddetto contratto, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 s.m.i., servizi analoghi successivamente affidati con Determinazione Dirigenziale n. 283 del 03.11.2015 della Struttura XST002 Palazzo Uffici della Regione Piemonte, in allora incardinata nella Direzione del Gabinetto della Giunta Regionale, per un importo presunto massimo di € 384.000,00 o.p.f.e.

Dato atto che:

- l'art. 4, comma 1, del citato contratto rep. n. 17016 del 5.11.2012, stipulato fra la Regione Piemonte e il suddetto Raggruppamento professionale, stabilisce che la durata dell'incarico professionale di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova sede unica della Regione Piemonte decorre dalla stipulazione del contratto ovvero dalla consegna in via di urgenza ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006 e termina con l'emissione del certificato di collaudo dei lavori. Detta disposizione contrattuale stabilisce inoltre che: *"... omissis ... la durata dell'Incarico è così presuntivamente stimata in 1062 giorni ed in ogni caso sino all'ultimazione dei lavori e ulteriori, massimi, 365 giorni ed in ogni caso sino all'emissione del Certificato di collaudo"*.
- l'incarico professionale di CSE veniva avviato in via di urgenza in data 1.3.2012;
- nel corso dei lavori la scadenza prevista per la conclusione dell'opera regionale veniva differita in virtù dei termini suppletivi concessi per effetto di proroghe, varianti in corso d'opera (varianti nn. 1, 2, 3, 4) e sospensioni, anche parziali, dei lavori, come da ultimo Verbale, antecedente la messa in L.C.A. della Soc. Coopsette, di sospensione parziale lavori del 26.6.2015 il quale dava atto che in occasione del Verbale di ripresa dei lavori sarebbe stato indicato il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori;
- con provvedimento 541 del 30.10.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico veniva disposta la liquidazione coatta amministrativa della Società e Mandataria dell'A.T.I. di Imprese Costruttrici aggiudicataria dell'appalto di lavori oggetto dell'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui al contratto rep. n. 17016 del 5.11.2012;
- stante il disposto della Legge fallimentare, la procedura concorsuale di messa in Liquidazione Coatta Amministrativa decretata nei confronti dell'Impresa Coopsette soc. coop. Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dell'appalto di cui trattasi determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica regionale. A ciò cui faceva seguito, una situazione di fatto di cosiddetto fermo cantiere;
- come risulta dal Giornale dei lavori dopo la L.C.A. della Società Coopsette, avvenuta in data 30.10.2015, le attività di cantiere proseguivano in modalità ridotta, per lo più finalizzate ad attività di preservazione degli impianti, di pulizia e messa in sicurezza, sino al mese di dicembre 2015 mentre successivamente il Direttore dei Lavori registrava lo stallo delle lavorazioni di cantiere, svolgendosi di fatto un'attività di sorveglianza da parte del CSE;
- con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 veniva disposto, tra le diverse cose, di prendere atto dei contenuti del nuovo Atto Costitutivo di A.T.I. del 10.04.2017 e contestualmente veniva approvato lo schema di addendum contrattuale con la neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici CMB Soc. Coop (Mandataria) – IDROTERMICA Soc. Coop. (Mandante) – Società già facenti parte dell'originaria A.T.I. aggiudicataria con Capogruppo la Società. COOPSETTE, ai fini della prosecuzione, ex art. 37, comma 18 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell'appalto per il completamento dei lavori. L'atto aggiuntivo al contratto dei lavori del 30.5.2011 veniva stipulato l'8.6.2017;
- in data 22.06.2017 veniva redatto dalla nuova Direzione Lavori il verbale di ripresa delle attività.

Dato atto che:

- i termini suppletivi per l'esecuzione dei lavori del nuovo Palazzo Regionale concessi per effetto di proroghe, varianti in corso d'opera ex art. 132 D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., sospensione lavori (in ultimo la sospensione totale lavori per causa di forza maggiore per emergenza epidemiologica da COVID 19), unitamente alle vicende delle Imprese Costruttrici facenti parte dell'originaria A.T.I. Appaltatrice, eventi

imprevisti e imprevedibili all'atto della stipulazione del contratto d'appalto dei lavori in argomento cosiccome all'atto della formalizzazione del contratto del relativo CSE, non imputabili alla Stazione Appaltante né al Raggruppamento di Professionisti incaricato del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, hanno determinato il prolungamento della durata dei lavori inizialmente prevista per l'opera regionale, con conseguenti ripercussioni sulle tempistiche originariamente previste per il suddetto incarico professionale;

considerato che in merito alle modalità di determinazione degli oneri aggiuntivi in relazione al prolungamento dell'incarico professionale di CSE per effetto dell'andamento dei lavori, l'art. 5.5 del contratto prevede che il compenso relativo allo svolgimento delle prestazioni di CSE potrà essere oggetto di variazione nel caso in cui i lavori dovessero prolungarsi, per cause non imputabili all'Appaltatore, oltre i 1062 giorni presuntivamente stimati di durata dell'incarico e che, per ogni mese di maggior durata, il Committente riconoscerà unicamente i costi effettivamente sostenuti nel periodo eccedente i 1062 giorni, che non potranno in ogni caso superare l'importo mensile medio dei costi delle precedenti fasi. Inoltre, secondo quanto altresì stabilito dalla succitata disposizione contrattuale, nel computo del maggior tempo trascorso, rispetto ai 1062 giorni previsti, non devono essere tenuti in conto i termini suppletivi concessi in occasione delle varianti ed i giorni di chiusura cantiere per ferie;

dato altresì atto che all'art. 5.6 del contratto medesimo è previsto che il corrispettivo per le attività di CSE possa essere oggetto di variazioni nel caso di adozione di varianti in corso d'opera che determinino una variazione anche degli oneri della sicurezza;

considerato inoltre che l'art. 3, comma 3 del contratto prevede che *“in caso di varianti in corso d'opera l'Appaltatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al Piano di Sicurezza ed al Fascicolo di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Tali modifiche non sono ricomprese nel compenso di cui al punto 5.1 e saranno retribuite secondo quanto indicato al punto 5.6 del presente contratto”*.

Atteso che in ordine all'interpretazione della suddetta disciplina contrattuale per la determinazione del *quantum* dei compensi aggiuntivi dovuti al prolungamento della durata dell'incarico professionale per effetto della maggior durata dei lavori e per attività del R.T.P. per varianti in corso d'opera si sono manifestate, come risulta dalla corrispondenza agli atti, difformi posizioni delle Parti.

Dato atto che:

- al fine di procedere, relativamente all'incarico di cui trattasi, ad opportune verifiche circa i criteri da adottarsi per la determinazione dell'entità dei suddetti costi aggiuntivi da approvare, da parte della Stazione Appaltante del servizio di ingegneria in oggetto, veniva richiesto parere all'Ordine degli Ingegneri e Architetti della Provincia di Torino per la possibile corretta interpretazione ed applicazione della sopra illustrata disciplina contrattuale;

- la Commissione Parcelle dell'Ordine degli Architetti P.P.C. e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino – con nota prott. nn. 1803 e 0004062/ct del 28.6.2018 acclarata al prot. n. 44348/XST009 del 4.7.2018 rilasciava apposito parere di seguito riportato per estratto:

“relativamente al punto 1 “Compensi – Art. 5.5) Integrazione compenso per allungamento dei termini di esecuzione delle opere” lo stesso deve essere valutato in ottemperanza al contratto comma 5.5 nel quale si parla di riconoscimento di costi effettivamente sostenuti nel periodo eccedente i giorni 1062 non considerando gli ulteriori periodi di prolungamento dei termini determinati dalle varianti. In questo caso il compenso professionale deve essere definito in accordo con il RUP circa la congruità delle prestazioni oggetto di rimborso.”

“relativamente al punto 2 “Compensi – art. 5.6) Integrazione compenso nel caso di varianti in corso d'opera -In ottemperanza al contratto risulta necessario predisporre una nuova parcella sull'importo finale (ultima perizia) in analogia con quanto stabilito nell'offerta (ultima perizia) in analogia con quanto stabilito nell'offerta. Dovranno quindi essere ricalcolate le prestazioni di CSE sui nuovi importi e le relative aliquote, suddivise per categorie, applicando lo stesso ribasso e sottraendo dal compenso complessivo quanto già definito in termini contrattuali.”;

- come risulta dalla corrispondenza agli atti del procedimento (fra le altre nota R.U.P. prot. n. 76914 del

30.11.2018 prot. n. 31114/XST009 del 9.5.2019, comunicazioni R.T.P. prot. n. 2050/19/RTI/RP dell'11.03.2019, acclarata al prot. n. 00013073/XST09, prot. n. 2069/19/RTI/RP del 23.05.2019), la proposta dei criteri per la quantificazione dei suddetti costi, operata dalla Stazione Appaltante in coerenza con la disciplina contrattuale alla luce del predetto parere degli Ordini professionali competenti, non trovava condivisione da parte del R.T.P. incaricato;

- con nota datata 28.6.2019 del Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio veniva attivata la costituzione di un tavolo di discussione fra le parti, costituito da funzionari a vario titolo competenti della Stazione Appaltante e dai soggetti designati dal Raggruppamento Professionale per la ricerca di una soluzione della vicenda in esame;

- con nota prot. n. 2108/19/RTI/RP, acclarata al prot. n. 00088202 del 17.12.2019, e allegata documentazione, il R.T.P. trasmetteva proposta transattiva con relativi computi, e parere legale, evidenziante, in allora, costi aggiuntivi per l'incarico pari a complessivi € 5.778.856,00, oltre oneri

previdenziali e fiscali, di cui € 4.298.246,00 o.p.f.e. per l'espletamento della "prestazione principale" di cui al contratto rep. 17016/2012 in dipendenza delle modalità di svolgimento dell'incarico ed € 1.480.610,00 o.p.f.e. per la predisposizione del P.S.C. e del Fascicolo della Sicurezza in esito alle varianti approvate (n. 6) e del loro impatto sulle opere e la contestuale disponibilità ad accettare, a saldo e stralcio di ogni richiesta, la somma complessiva di € 3.470.000,00 oltre IVA e accessori di legge;

- con nota prot. n. 13492 del 17.03.2020, a firma del Direttore Regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio e del Dirigente della Struttura XST024, veniva, fra le varie cose, richiesto parere all'Avvocatura regionale, ex art. 239 D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., anche in ordine allo schema di transazione proposto dal R.T.P. e circa la valutazione dei rischi di causa;

- con nota prot. n. 19032 del 13.05.2020 il Settore Avvocatura rilasciava parere con il quale, nel rappresentare, fra le varie cose, le proprie valutazioni negative in ordine alla proposta di transazione avanzata dal R.T.P., nel ritenere sostenibili le valutazioni della Regione Piemonte, suggeriva, altresì, alla Stazione Appaltante di procedere, nelle more dell'eventuale definizione di diversa eventuale soluzione transattiva, al riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dal R.T.P. per effetto del prolungamento dell'incarico, subordinatamente all'acquisizione di idonea documentazione, attestante il sostenimento dei relativi costi, e dei compensi aggiuntivi per effetto di varianti in corso d'opera, così come computabili sulla base della disciplina contrattuale sopra richiamata.

Considerato che le circostanze *in facto e in diritto* riepilogate determinavano l'esigenza di dar corso all'approvazione della spesa aggiuntiva al contratto principale di variazione in aumento dei costi previsti per lo svolgimento dell'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nell'osservanza di quanto già previsto della lex specialis stabilita dal contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 nel caso di prolungamento della durata dell'incarico professionale oltre la durata presunta originaria in conseguenza della maggior durata dei lavori cui l'incarico professionale afferisce, oltre che per prestazioni di CSE, anche per l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento in conseguenza delle varianti ai lavori per la realizzazione del Palazzo Unico regionale;

vista la documentazione giustificativa delle presenze medie giornaliere dei preposti in cantiere del R.T.P. per gli anni 2016/2020 (sino all'11.8.2020), incaricato del servizio di Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione lavori, come in ultimo presentata dal suddetto R.T.P. a mezzo di dichiarazione sostitutiva in allegato alla nota del 21.12.2020, prot. n. 2181/20/RTI/RP, acclarata al prot. n. 00132703/XST024 del 22.12.2020, e successiva nota dell'11/02/2021, prot. n. 2205/21/RTI/RP, acclarata al protocollo n. 8791/XST024 in pari data;

tenuto conto di tutto quanto sopra da parte degli Uffici competenti della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio nell'anno 2021, visto il parere legale del Settore Avvocatura acquisito e la documentazione agli atti acquisita dal R.T.P., venivano determinati i costi aggiuntivi dell'incarico professionale in questione approvabili, in applicazione della disciplina contrattuale (alla luce del parere della Commissione Parcelle dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino prott. nn. 1803 e 0004062/ct del 28.6.2018), relativi ai compensi per revisioni del PSC per effetto delle varianti in allora approvate (a tutta la perizia n. 8) e al periodo di prolungamento dell'incarico professionale in argomento oltre la prevista iniziale durata per effetto della maggior durata dei lavori per la realizzazione della nuova Sede Unica, nel 2021 computati, prima della formalizzazione della perizia n. 9, sino alla data del 27.9.2021

(in allora data presunta di fine lavori);

vista la Determinazione dirigenziale n. 275/A11000 del 7.5.2021 con la quale veniva conseguentemente disposto, fra le diverse cose, di approvare, in conformità alle previsioni del contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 alla luce dei pareri in premessa richiamati, la spesa dei costi aggiuntivi derivanti dal prolungamento della durata del servizio professionale a causa della maggior durata presunta dei lavori della nuova sede Unica a tutta la perizia di variante n. 9 in itinere (n.d.r.: in allora e con data presunta il 27.9.20021) e dai compensi per attività professionale per l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento in conseguenza delle varianti in corso d'opera (approvate a tutta la perizia n. 8), il tutto per complessivi € **2.091.021,68 o.p.f.e.**, come più puntualmente descritto nelle Tabelle dei computi agli atti del procedimento, con conseguente **rideterminazione dell'importo dell'appalto**, di cui al contratto rep. n. 17016 del 5.11.2012, in complessivi € 5.055.244,48 o.p.f.e., oltre a € 384.000,00 o.p.f.e. per prestazione secondaria di assistenza alla D.L., e, quindi, **in complessivi, € 5.439.244,48 o.p.f.e.**

Atteso che:

- con Determinazione n. 342/XST024 del 7.9.2021 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 9 con ridefinizione in aumento dell'importo dei lavori del contratto d'appalto e ridefinizione delle tempistiche dei lavori;
- con nota prot. n. 3293/XST024 del 18.1.2022, per le motivazioni esplicitate e richiamate nella nota medesima cui si fa rinvio, il R.U.P. disponeva quale data di fine di tutti gli interventi per dare compiuto il complesso regionale, interventi di eliminazione dei vizi compresi, il 29 luglio 2022;
- con Determinazione n. 296/XST030 del 20.5.2022 veniva adottato provvedimento dirigenziale avente ad oggetto *Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): Provvedimenti in ordine alla determinazione n. 2a del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6, c. 6, della Legge 11.9.2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii. e successivo D.L. n. 77/2021 convertito, con modifiche, con L. n. 108/2021.*;
- con il suddetto provvedimento veniva, fra le diverse cose, disposto di prendere atto della determinazione del Collegio Tecnico consultivo n. 2a e di approvare la conseguente maggiore spesa d'appalto, al netto del ribasso d'asta, di complessivi € 723.095,22, oltre IVA di € 159.080,95 o.f.e. pari a € 882.176,17 o.f.c., quale somma riconoscibile alla suddetta A.T.I. Appaltatrice dei lavori a definizione di disputa tra le parti per l'esecuzione di lavori di sostituzione delle piastrelle Monotile - Serie Tecnika "Le Pietre" con piastrelle Marazzi, nelle zone degli sbarchi ascensori e nei c.d. connettivi della torre, ad esclusione dei locali tecnici in esecuzione di lodo contrattuale ex artt. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e s.m.i. e 808 ter c.p.c. arbitrato irrituale ivi richiamato con conseguente rideterminazione dell'importo dei lavori in complessivi € 237.362.996,86 di cui € 228.906.305,82 per lavori al netto del ribasso, € 631.943,84 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 46) e € 7.824.747,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;
- con nota prot. SCR n. U.0006650.26-08-2022, acclarata al prot. n. 57122 del 29.8.2022, il Direttore dei lavori ha emesso Certificato del 26.8.2022 attestante che "... i lavori riguardanti le parti d'opera sopra indicate le opere oggetto d'appalto – ad eccezione del fabbricato ex Asilo, per il quale occorre attendere il completamento delle attività da parte dell'impresa aggiudicataria dell'"Appalto OS18", possono considerarsi ultimati in parte qua e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile sotto la condizione di cui al comma 2 dell'art. 172 del D.P.R. n. 554/1999,";
- sono in corso gli adempimenti della D.L. per la contabilizzazione finale dei lavori e le attività della Stazione Appaltante preordinate all'agibilità e al collaudo tecnico e amministrativo dell'opera;
- in esito a quanto richiesto con nota prot. n. 41640/XST030 del 4.7.2022, in ordine ai criteri per il riconoscimento delle maggiori spese derivanti dal suddetto incarico sino alla fine lavori è stato acquisito agli atti del procedimento ulteriore parere del Settore Avvocatura di cui alla nota prot. n. 26444/ A1000A del 18.8.2022, acclarata in pari data al prot. n. 55804/A110000.

Dato atto che con Determinazione n. 570/A11000 del 21.9.2022, per le motivazioni esposte nel provvedimento cui si fa rinvio per relationem, è stato disposto:

“- di approvare, in conformità alle previsioni del contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 alla luce dei pareri

in premessa richiamati, la spesa dei costi aggiuntivi per l'ulteriore adeguamento dell'importo del contratto n. 17016 di rep. del 5.11.2012, dovuto all'ulteriore prolungamento della durata dell'incarico professionale (oltre la data del 27.9.2021 considerata dalla richiamata Determinazione n. 275/XST024 del 7.5.2021 - di approvazione di adeguamento dell'incarico professionale sino a tale data dalla data del 28.9.2021 - alla fine lavori del 29.7.2022 restando salve le previsioni dell'art. 4, co. 1 del contratto ai sensi del quale la durata dell'incarico professionale di C.S.E. termina con l'emissione del certificato di collaudo dei lavori) e alle attività professionali in conseguenza di variazioni in corso d'opera (per attività di aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento in conseguenza della variante n. 9 approvata e dei lavori delle pavimentazioni di cui alla suddetta Determinazione n. 296 del 20.5.2022 di esecuzione della Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico n. 2a e successive revisioni del PSC a seguito degli OdS emessi dalla D.L., ai sensi del contratto stipulato) secondo la metodologia richiamata in premessa, di € 775.513,47 oltre oneri previdenziali per € 31.020,54 oltre IVA per € 177.437,48 pari a totali € 983.971,49 o.p.f.c. in favore dell'A.T.I. Ing. Giuseppe AMARO (Mandatario) – DEERNS ITALIA s.p.a. (Mandante) – ARUP ITALIA s.r.l. (Mandante) in virtù dell'incarico professionale di cui al contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 (CIG 3060701A5B - CUP J19I11000050002) (part. IVA 07072500015 – ATI PALAZZO-ATI SICUREZZA PALAZZO) con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, di cui al contratto rep. n. 17016 del 5.11.2012, in complessivi € 6.214.757,95 o.p.f.e., di cui € 5.830.757,95 o.p.f.e. per prestazione primaria e € 384.000,00 o.p.f.e. per prestazione secondaria di assistenza alla D.L.;

- di dare atto, per quanto in narrativa riepilogato, che alla copertura della maggiore suddetta spesa totale, di € 775.513,47 oltre oneri previdenziali per € 31.020,54 oltre IVA per € 177.437,48 pari a totali € 983.971,49 o.p.f.c. in favore dell'A.T.I. Ing. Giuseppe AMARO (Mandatario) – DEERNS ITALIA s.p.a. (Mandante) – ARUP ITALIA s.r.l. (Mandante) in virtù dell'incarico professionale di cui al contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 (CIG 3060701A5B - CUP J19I11000050002) (part. IVA omissis – ATI PALAZZO-ATI SICUREZZA PALAZZO), per l'adeguamento dell'importo del contratto n. 17016 di rep. del 5.11.2012 per l'ulteriore prolungamento della durata dell'incarico professionale (oltre la data considerata dalla richiamata Determinazione n. 275/XST024 del 7.5.2021) sino alla fine lavori del 29.7.2022 (restando salve le previsioni dell'art. 4, co. 1 del contratto ai sensi del quale la durata dell'incarico professionale di C.S.E. termina con l'emissione del certificato di collaudo dei lavori) e per le attività professionali in conseguenza di varianti in corso d'opera (ai sensi della disciplina contrattuale per attività di aggiornamento del P.S.C. in conseguenza della variante n. 9 approvata e dei lavori delle pavimentazioni di cui alla suddetta Determinazione n. 296 del 20.5.2022 di esecuzione della Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico n. 2a e successive revisioni del PSC per OdS emessi dalla D.L., ai sensi del contratto stipulato e secondo la metodologia richiamata in premessa, si farà fronte con i fondi del Cap. 203973/2022; (ndr.: I. 12351/2022).

.....omissis.

Evidenziato che con nota prot. n. 78594/XST030 del 12.12.2022 il Dirigente della Struttura XST030, Responsabile del Procedimento dei lavori, mediante leasing in costruendo, di realizzazione della Nuova Sede Unica e del correlato intervento, ad opera di altra Impresa Appaltatrice in esito allo svolgimento di altra gara pubblica, di lavori di rimozione vizi e non conformità di lavorazioni eseguite in categoria OS18 presso la Nuova Sede Unica, per le motivazioni illustrate nella suddetta nota, ha disposto, acquisite le valutazioni della Direzione Lavori, il differimento sino al 31.3.2022 della fine lavori di detto appalto di rimozione vizi e non conformità.

Dato atto che, stante il citato Certificato, emesso dal D.L. in data 26.8.2022, attestante l'ultimazione dei lavori della nuova sede regionale al 29.7.2022 con assegnazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 172, co. 2 del D.P.R. n. 554/1999 per l'esecuzione di lavori di dettaglio, sono proseguite le attività in capo all'A.T.I. Appaltatrice relative anche all'effettuazione delle prove funzionali per il collaudo dell'opera e alla relativa gestione e conduzione;

dato atto altresì che dopo il 29.7.2022 è pertanto parallelamente proseguita l'attività di Coordinatore della Sicurezza in concomitanza con l'esecuzione delle lavorazioni di dettaglio evidenziate nel citato certificato di ultimazione ed in concomitanza con l'esecuzione delle prove funzionali per il collaudo dell'opera e conduzione della stessa, nonché in concomitanza con il coordinamento e la gestione delle interferenze del

cantiere di cui trattasi sia con il connesso cantiere dei lavori di rimozione vizi e non conformità di lavorazioni eseguite in categoria OS18 presso la Nuova Sede Unica sia con la fornitura e montaggio degli arredi per l'allestimento della torre sia con le attività in capo al Settore informatica per il cablaggio strutturato della sede, il cui termine è previsto entro la fine del mese di marzo 2023, oltre che per il coordinamento e la gestione delle eventuali situazioni di emergenza che possono instaurarsi nella fase transitoria di graduale popolamento della torre.

Dato atto in particolare che:

° in merito ai costi aggiuntivi per l'ulteriore prolungamento dell'incarico professionale (art. 5, co. 5 del contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012), oltre la data del 29.7.2022, considerata dalla succitata Determinazione n. 570/A11000 del 21.9.2022 di approvazione di adeguamento dell'incarico professionale sino a tale data, le somme ulteriormente riconoscibili al Raggruppamento professionale ai sensi della disciplina contrattuale per prolungamento dell'incarico CSE espletabili in concomitanza sia dell'esecuzione delle finali lavorazioni di dettaglio sull'edificio Torre (evidenziati nel citato certificato del D.L. emesso in data 26.8.2022), sia dell'esecuzione delle prove sugli impianti finalizzate all'agibilità e al collaudo dell'opera, sia del coordinamento e gestione delle interferenze del cantiere di cui trattasi con il connesso cantiere dei lavori di rimozione vizi e non conformità di lavorazioni eseguite in categoria OS18 presso la Nuova Sede Unica, nonché con le attività inerenti la sicurezza connesse all'allestimento e graduale popolamento della sede, sino a tutto Marzo 2023, ammontano a complessivi € **539.000,00 o.p.f.e.** (€ 2.200,00 per **245** gg) che aggiunte alle somme per prolungamento termini già riconosciute con Determinazione n. 275/A11000 del 7.5.2021 (I. 9199/2021 in seguito I. ricl. 8148/2022), pari a € **1.858.568,00 o.p.f.e.** e con Determinazione n. 570/A11000 del 21.9.2022 pari ad € **655.600,00 o.p.f.e.**, comportano un aumento dell'importo per attività di C.S.E. dovute al prolungamento dell'incarico di € 3.053.168,00 oneri previdenziali e fiscali esclusi (come più puntualmente descritto nella Tabella dei computi agli atti del procedimento);

° le somme riconosciute con Determinazione n. 570/A11000 del 21.9.2022 al Raggruppamento professionale ai sensi della disciplina contrattuale per attività di aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento in conseguenza della variante n. 9 approvata e dei lavori delle pavimentazioni di cui alla suddetta Determinazione n. 296 del 20.5.2022 di esecuzione della Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico n. 2a e successive revisioni del PSC a seguito degli OdS emessi dalla D.L., ai sensi del contratto stipulato e secondo la metodologia chiarita dal parere della Commissione Parcelle dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino nel citato parere prot. n. 1803 e 0004062/ct del 28.6.2018, computati secondo le tariffe professionali vigenti all'atto della gara per l'affidamento dell'incarico professionale in esame a suo tempo svolta, come conseguentemente applicabili al contratto in oggetto (L. 2.3.1949 n. 143, D.M. 4.4. 2001 e art. 2 del D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito con L. 4.8.2006 n. 248), ammontano a € **119.913,47 o.p.f.e.**, che aggiunte alle somme già riconosciute a tale riguardo con la suddetta Determinazione n. 275 del 7.5.2021 (I. 9199/2021 in seguito I. ricl. 8148/2022), pari a € **232.453,68 o.p.f.e.** (computato in allora a tutta la PV8 approvata), hanno comportato un aumento dell'importo per tali attività per complessivi € **352.367,15 o.p.f.e.** (come più puntualmente descritto nelle Tabelle dei computi agli atti del procedimento);

° per effetto di quanto sopra l'importo del contratto viene ad essere così ulteriormente aumentato di € **539.000,00 o.p.f.e.** e rideterminato in complessivi € **6.753.757,95 o.p.f.e.** (= € 3.053.168,00 + € 352.367,15 + **importo contratto n. 17016 di rep. del 05.11.2012 pari a € 3.348.222,80**, di cui € 6.369.757,95 o.p.f.e. per prestazione primaria e € 384.000,00 o.p.f.e. per prestazione secondaria di assistenza alla D.L.).

Ritenuto, in conseguenza delle motivazioni esposte e richiamate, di dover, quindi, procedere ad approvare, in conformità alle previsioni del contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 alla luce dei pareri in premessa richiamati, la spesa dei costi aggiuntivi derivanti dall'ulteriore prolungamento della durata del servizio professionale dalla data del 30.7.2022 al 31.12.2022 per complessivi € **539.000,00, oltre oneri previdenziali per € 21.560,00 e oltre IVA per € 123.323,20, pari a totali € 683.883,20 o.p.f.c.** come più puntualmente descritto nella tabella dei computi agli atti del procedimento, con conseguente adeguamento dell'importo dell'appalto, di cui al contratto rep. n. 17016 del 5.11.2012, in complessivi € **6.753.757,95 o.p.f.e.** (di cui € 6.369.757,95 o.p.f.e. per prestazione primaria e € 384.000,00 o.p.f.e. per prestazione secondaria di assistenza alla D.L.);

ritenuto, pertanto, di provvedere ad approvare la spesa aggiuntiva derivante dall'incarico professionale di cui trattasi in favore del R.T.P, così come computata secondo le previsioni del contratto rep. n. 17016 del 5.11.2012 alla luce del parere della Commissione Parcelle dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, prott. nn. 1803 e 0004062/ct del 28.6.2018, nonché dei pareri dell'Avvocatura Regionale, di cui alle note prot. n. 19032 del 13.05.2020, e prot. n. 26444 del 18.8.2022 in merito ai criteri per il riconoscimento dei costi al R.T.P. per il prolungamento delle prestazioni professionali di cui al contratto.

Dato atto che alla copertura della maggiore suddetta spesa totale, di **€ 539.000,00, oltre oneri previdenziali per € 21.560,00 e oltre IVA per € 123.323,20, pari a totali € 683.883,20 o.p.f.c.** (di cui € 123.323,20 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti erogabile direttamente all'Erario) in favore dell'A.T.I. Ing. Giuseppe AMARO (Mandatario) – DEERNS ITALIA s.p.a. (Mandante) – ARUP ITALIA s.r.l. (Mandante) in virtù dell'incarico professionale di cui al contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 (CIG 3060701A5B - CUP J19I11000050002) (part. IVA 07072500015 – ATI PALAZZO-ATI SICUREZZA PALAZZO), per l'adeguamento dell'importo del contratto n. 17016 di rep. del 5.11.2012 per il prolungamento della durata dell'incarico professionale (oltre la data considerata dalla richiamata Determinazione n. 570/A11000 del 21.9.2022) sino alla data del 31.3.2023 (restando salve le previsioni dell'art. 4, co. 1 del contratto ai sensi del quale la durata dell'incarico professionale di C.S.E. termina con l'emissione del certificato di collaudo dei lavori), ai sensi del contratto stipulato e secondo la metodologia richiamata in premessa, si farà fronte come segue:

° per **€ 432.660,80 o.p.f.c.** (di cui € 78.020,80 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti erogabile direttamente all'Erario) per il periodo dal 30.7.2022 al 31.12.2022 con i fondi del Cap. 203973/2022 mediante integrazione dell'Impegno n. 12351/2022 assunto per l'importo di € 983.971,49 nei confronti di tale ATI che viene conseguentemente aumentato dell'ammontare di € 432.660,80 e conseguentemente rideterminato in complessivi € 1.416.632,29 o.p.f.c.;

° per restanti **€ 251.222,40 o.p.f.c.** (di cui € 45.302,40 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti erogabile direttamente all'Erario) mediante i fondi del cap. 203973/2023 che si impegnano con la presente determinazione;

dato atto che la transazione elementare di cui ai suddetti impegni di spesa é rappresentata nell'appendice "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento Cap. 203973 (annualità 2022-2023): **P.d.C. U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;**

verificata, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo 203973 **P.d.C. U.2.02.03.05.001** del bilancio regionale per l'anno 2021 **ai sensi della L. R. 15 aprile 2021, n. 8: "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"** e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica;

dato atto che l'integrazione di impegno di spesa e il nuovo impegno di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, e che sul predetto capitolo 203973/2022 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;l

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024 approvato con D.G.R. n. 1- 4936 del 29 aprile 2022;

preso atto che il suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 nell'ambito del paragrafo 4.2. precisa che: *"I Precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte avevano introdotto, quale misura ulteriore, la sottoposizione del provvedimento finale al visto di legittimità del direttore, di norma in via preventiva.*

A causa della mancata armonizzazione degli atti da sottoporre "al visto del Direttore" da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, con il

Piano Triennale 2021/23 è stata sospesa l'applicazione della misura poichè in molte direzioni venivano sottoposti la quasi totalità degli atti al visto, aggravando così il procedimento amministrativo non rivelandosi più uno strumento di prevenzione della corruzione.

Nel corso del 2021, non essendo stata rilevata la necessità da parte delle Direzioni di una reintroduzione delle misura e di una sua conseguente nuova regolamentazione, si ritiene opportuno eliminarla definitivamente”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/04/2000”, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021 “Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- la D.G.R. n. 7-411 del 13.10.2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006";
- la D.G.R. n. 7 - 4281 del 10.12.2021 avente ad oggetto "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021." con cui è stata altresì istituita la Struttura XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" a sostituzione della Struttura Temporanea XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT" a decorrere dal 4 aprile 2022 e considerato che al responsabile della predetta struttura, Ing. Anna Maria Facipieri, competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE s.m.i. e D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006" s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- Legge n. 77/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

- Legge n. 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";
- Legge n. 106/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.";
- Legge 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.";
- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.G.R. n. 1 - 4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13/4/2000" come modificata dalla D.G.R. 1- 3361 del 14 giugno 2021;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;
- D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- D.G.R. n. 43 - 3529 del 09.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.";
- L.R. n. 5 del 29.04.2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)";
- L.R. n. 6 del 29.04.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. n. 1-4970 in data 04.05.2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- Legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024.;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esposte e richiamate in ordine all'incarico professionale avente ad oggetto il servizio (CIG 3060701A5B - CUP J19I11000050002) di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della Nuova Sede amministrativa istituzionale della Regione Piemonte ed ulteriori prestazioni inerenti di cui al contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 secondo le previsioni dell'art. 5, commi 5 e 6 del contratto medesimo:

- di approvare, in conformità alle previsioni del contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 alla luce dei pareri in premessa richiamati, la spesa dei costi aggiuntivi per l'ulteriore adeguamento dell'importo del contratto n. 17016 di rep. del 5.11.2012, per il prolungamento della durata dell'incarico professionale (oltre la data del 29.7.2022 considerata dalla richiamata Determinazione n. 570/A11000 del 21.9.2021, di approvazione di adeguamento dell'incarico professionale sino a tale data, restando salve le previsioni dell'art. 4, co. 1 del contratto ai sensi del quale la durata dell'incarico professionale di C.S.E. termina con l'emissione del certificato di collaudo dei lavori) dalla data del 30.7.2022 al 31.03.2023, per complessivi **€ 539.000,00, oltre oneri previdenziali per € 21.560,00 e oltre IVA per € 123.323,20, pari a totali € 683.883,20 o.p.f.c.** come più puntualmente descritto nella tabella dei computi agli atti del procedimento, con conseguente adeguamento dell'importo dell'appalto, di cui al contratto rep. n. 17016 del 5.11.2012, in complessivi **6.753.757,95 o.p.f.e.** (di cui € 6.369.757,95 o.p.f.e. per prestazione primaria e € 384.000,00 o.p.f.e. per prestazione secondaria di assistenza alla D.L.) in favore dell'A.T.I. Ing. Giuseppe AMARO (Mandatario) – DEERNS ITALIA s.p.a. (Mandante) – ARUP ITALIA s.r.l. (Mandante) in virtù dell'incarico professionale di cui al contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 (CIG 3060701A5B - CUP J19I11000050002) (part. IVA 07072500015 – ATI PALAZZO-ATI SICUREZZA PALAZZO);

- di dare atto, per quanto in narrativa riepilogato, che alla copertura della maggiore suddetta spesa totale, di **€ 539.000,00, oltre oneri previdenziali per € 21.560,00 e oltre IVA per € 123.323,20, pari a totali € 683.883,20 o.p.f.c.** (di cui € 123.323,20 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti erogabile direttamente all'Erario) in favore dell'A.T.I. Ing. Giuseppe AMARO (Mandatario) – DEERNS ITALIA s.p.a. (Mandante) – ARUP ITALIA s.r.l. (Mandante) in virtù dell'incarico professionale di cui al contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 (CIG 3060701A5B - CUP J19I11000050002) (part. IVA 07072500015 – ATI PALAZZO-ATI SICUREZZA PALAZZO), per l'adeguamento dell'importo del contratto n. 17016 di rep. del 5.11.2012 per il prolungamento della durata dell'incarico professionale (oltre la data considerata dalla richiamata Determinazione n. 570/A11000 del 21.9.2022) sino alla data del 31.3.2023 (restando salve le previsioni dell'art. 4, co. 1 del contratto ai sensi del quale la durata dell'incarico professionale di C.S.E. termina con l'emissione del certificato di collaudo dei lavori), ai sensi del contratto stipulato e secondo la metodologia richiamata in premessa, si farà fronte come segue:

° per **€ 432.660,80 o.p.f.c.** (di cui € 78.020,80 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti erogabile direttamente all'Erario) per il periodo dal 30.7.2022 al 31.12.2022 con i fondi del Cap. 203973/2022 mediante integrazione dell'Impegno n. 12351/2022 assunto per l'importo di € 983.971,49 nei confronti di tale ATI che viene conseguentemente aumentato dell'ammontare di € 432.660,80 e conseguentemente rideterminato in complessivi € 1.416.632,29 o.p.f.c.;

° per restanti **€ 251.222,40 o.p.f.c.** (di cui € 45.302,40 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti erogabile direttamente all'Erario) mediante i fondi del cap. 203973/2023 che si impegnano con la presente determinazione;

- di dare atto che la transazione elementare di cui alla suddetta integrazione di impegno di spesa e al nuovo impegno da assumere è rappresentata nell'appendice "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Cap. 203973 (annualità 2022-2023):

P.d.C. U.2.02.03.05.001 *Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;*

- di dare atto che gli impegni di spesa di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, e che sul predetto capitolo 203973/2022 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

- di confermare il Responsabile del Procedimento che è il Dirigente Responsabile della Struttura temporanea XST030, Ing. Anna Maria FACIPIERI e il D.E.C. del servizio che è il funzionario regionale Ing. Luca Franzì.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella

Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;

Ai fini della pubblicazione si comunicano i seguenti dati:

- Beneficiario: A.T.I. Ing. AMARO - DEERNS ITALIA S.p.A. - ARUP ITALIA S.p.A. (Partita IVA 07072500015 - ATI PALAZZO-ATI SICUREZZA PALAZZO)
- Responsabile del Procedimento: Ing. Anna Maria FACIPIERI
- Importo adeguamento: **€ 539.000,00, o.p.f.e. pari a € 683.883,20 o.p.f.c.**;
- Modalità di individuazione del beneficiario: procedura aperta ai sensi degli artt. 54,55,9 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 83 D.Lgs. n. 163/2006, 53, comma 1, lett. a) DIR 2004/18/CE.

Per la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 948/A11000/2022 DEL 22/12/2022**

Modifica Impegno N.: 2022/12351/1

Descrizione: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022 PER PROLUNGAMENTO INCARICO PROFESSIONALE C.S.E. DEI LAVORI DELLA NUOVA SEDE UNICA

Importo riduzione/aumento (€): 432.660,80

Importo iniziale (€): 983.971,49

Importo finale (€): 1.416.632,29

Cap.: 203973 / 2022 - SPESE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DELLA REGIONE - INCARICHI PROFESSIONALI O DI CONSULENZA INERENTI ALLA BONIFICA, ALL'URBANIZZAZIONE, ALLE OPERE PROVVISORIALI E DI MESSA IN SICUREZZA E, IN GENERALE, ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

CIG: 3060701A5B

CUP: J19I11000050002

PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 948/A11000/2022 DEL 22/12/2022**

Impegno N.: 2023/4250

Descrizione: APPROVAZIONE SPESA PER PROLUNGAMENTO INCARICO PROFESSIONALE C.S.E. DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE UNICA IN TORINO PER LA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2023 (PERIODO 1.1.2023-31.3.2023).

Importo (€): 251.222,40

Cap.: 203973 / 2023 - SPESE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DELLA REGIONE - INCARICHI PROFESSIONALI O DI CONSULENZA INERENTI ALLA BONIFICA, ALL'URBANIZZAZIONE, ALLE OPERE PROVVISORIALI E DI MESSA IN SICUREZZA E, IN GENERALE, ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

CIG: 3060701A5B

CUP: J19I11000050002

PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2023

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2023